



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. n. 15/2015)

**REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE (c.d. FOTOTRAPPOLE) PER CONTRASTARE
L'ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO
PROVINCIALE**

Approvato con delibera n. 142 del 04/09/2019
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale

I N D I C E

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità, descrizione e accesso al sistema mobile di videosorveglianza ambientale

CAPO II- OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

- Art. 4 - Titolare del trattamento
- Art. 5 – Responsabile
- Art. 6 - Incaricato al trattamento

CAPO III- DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 7 - Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato
- Art. 8 - Modalità di raccolta dati e informativa

**CAPO IV- SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 9 - Comunicazione dei dati
- Art. 10 - Cessazione trattamento dei dati
- Art. 11 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento:

a) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

b) definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza mobile ambientale (c.d. fototrappole) di cui il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è dotato per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto sistema.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato "codice", del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende per:

a) **Banca dati:** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) **Trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) **Titolare:** il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in seguito denominato LCC di Agrigento, competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza mobile nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;

e) **Responsabile:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) **Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) **Diffusione:** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) **Dato anonimo:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art. 3 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza mobile realizzato mediante l'utilizzazione di telecamere collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio delle aree e strade provinciali e non.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento di qualunque genere di rifiuti.
3. L'impianto può prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. L'accesso al videoregistratore è consentito al responsabile del trattamento dei dati e agli incaricati;
5. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1.
6. La telecamera potrà essere configurata per le riprese in tour automatico. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di un soglia impostata, potranno essere commutate automaticamente in bianco/nero.
7. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
8. La tecnologia usata garantirà un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate viene effettuato da personale di Polizia a tal uopo incaricato.
9. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 5 Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Provinciale è nominato con provvedimento amministrativo del Presidente del LCC quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. b) del presente regolamento.
2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Presidente, ad Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 6 Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali e/o Agenti della Polizia Provinciale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità e il titolo giuridico del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali trattati;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati;
 - d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non e' possibile, i criteri per determinare tale periodo;
 - e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
 - f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto;
 - g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza.
5. Il Titolare del trattamento, nei casi di cui all'art. 14 comma 2, D.Lgs n.51/2018, informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale; documenta, a tal uopo, i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione e tali informazioni sono rese disponibile al Garante.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, dovrà essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta elettronica. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, ai sensi e per gli effetti del comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 8 Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza sono posizionati appositi cartelli - informativa minima - collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile dell'allegato n. 1 del provvedimento del garante della privacy n. 1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura "la registrazione è effettuata dalla Polizia Provinciale del LCC di Agrigento per fini di prevenzione repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lg. N. 51/2018 i diritti dell'interessato possono essere ritardati, limitati o esclusi nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
 - a) non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
 - b) tutelare la sicurezza pubblica;
 - c) tutelare la sicurezza nazionale;
 - d) tutelare i diritti e le libertà altrui.
3. Ai sensi del punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante per il Trattamento dei Dati Personali del 08/04/2010, l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non è applicabile al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento".
4. I predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:
 - a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
 - b) l'informativa può non essere resa quando l'utilizzo del sistema mobile di videosorveglianza è impiegato con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - c) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.
4. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
5. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
6. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
7. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
8. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art. 13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
9. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
10. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO IV
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI
ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 9 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Art. 10 Cessazione trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge regionale 30/04/1991, n. 10 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei Dati Personali o atti regolamentari generali sopravvenienti dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di telecamere mobili per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione anche verbale del Comandante della Polizia Provinciale, o suo sostituto, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.